

Polizza Furto e rapina

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Cusano Milanino

e

Compagnia di Assicurazione

.....

.....

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 31.12.2010

Alle ore 24,00 del 31.12.2012

Polizza Furto e rapina

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

CONTRAENTE	COMUNE DI CUSANO MILANINO P.I.83005680158 Piazza Martiri di Tienamen 1 20095 CUSANO MILANINO soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
SOCIETA'	l'Impresa Assicuratrice nonché le coassicuratrici;
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO SINISTRO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
VALORI	denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti risparmio, monete d'oro, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose semipreziose, preziosi in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cedo o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, assegni, tratte, cambiali, vagli postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, tickets; il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile
CONTENUTO	attrezzature, macchine, impianti, apparecchiature medico-sanitarie, materia scientifica, farmaceutico e di medicazione, stupefacenti, attrezzature sportive, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, impianti prevenzione e d'allarme, nonché mobili, tappeti ed arredi in genere, macchinari da ufficio in genere, qualsiasi materiale uso ufficio, libri, fotografie, materia didattica, indumenti, divise ed effetti personali di normale uso, di proprietà o non dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente le attività dell'Assicurato; tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.
OPERE D' ARTE	Quadri, dipinti, sculture, arazzi antichi, raccolte scientifiche, di antichità numismatiche, pergamene, libri antichi, collezioni e in genere cose aventi valore artistico e storico, trovatesi nei locali del Contraente; il tutto sia proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile
DIPENDENTI	le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea.
LOCALI	qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunicante o non, occupato dall'Assicurato o dallo stesso locato a terzi anche per brevi periodi.

FURTO	<p>il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i valori e/o beni assicurati:</p> <ol style="list-style-type: none"> violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche sottratte con scasso, destrezza, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato; per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi..
RAPINA	il reato di cui all'art. 628 del C.P. e più precisamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
ESTORSIONE	il reato di cui all'art. 629 del C.P. e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
MEZZI DI CUSTODIA	armadi di sicurezza, armadi corazzati, armadi blindati , casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
BROKER	La Spett. AON S.p.A. – Ufficio di Bergamo – Via Per Orio 18

Attività del Contraente

Esercizio dell'Amministrazione Comunale, con tutti i relativi servizi.

Enti e somme assicurate

▪ Partita A)

Si assicura a primo rischio assoluto , nei locali dell'assicurato : € 150.000,00 , per sinistro e per anno assicurativo , con i seguenti sottolimiti di risarcimento per sinistro :

- furto e rapina del "contenuto" nei locali dell'Assicurato:
 - nella sede comunale € 130.000,00
 - per altre ubicazioni € 10.000,00
- furto e rapina dei "valori" posti in mezzi di custodia; all'interno dei locali del Contraente:
 - nella sede comunale € 25.000,00
 - per altre ubicazioni € 5.000,00
- furto e rapina dei "valori" ovunque riposti al di fuori dei mezzi di custodia; all'interno dei locali del Contraente:
 - nella sede comunale € 10.000,00
 - per altre ubicazioni € 2.500,00
- furto e rapina dei "valori" trasportati al di fuori dei locali: € 2.500,00

• Partita B)

Si assicura a valore intero :

- urna contenente i resti attribuiti a S. Adriano , ubicati presso la Chiesa Parrocchiale San Martino e L' Immacolata di Cusano (valore convenzionale accettato dalla Società) € 10.266,00

Premio lordo annuo

Euro, comprensivo di imposte.

Effetto e durata della polizza

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2012, e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti .

E' comunque facoltà del Contraente , con un preavviso non inferiore a 30 giorni prima della scadenza del 31/12/2012 , richiedere alla Società una proroga temporanea della polizza , finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza.

La Società , a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio , si impegna fin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione , alle medesime condizioni contrattuali ed economiche , per un periodo massimo di 180 giorni.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro quindici giorni dalla sopraccitata data.

Il caso di pagamento del premio successivamente al quindicesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di cessazione della polizza, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 6. - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

Art. 9 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.)

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza , valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione Furto

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, come da definizione di polizza.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 13 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno.

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il ricupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose

- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- b) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per i danni al contenuto:
la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- b) per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere:
il loro valore nominale;
- c) per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere:
il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

- d) per i danni alle opere d'arte:
- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato non è obbligato a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).

Art. 21 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 22 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Condizioni particolari di assicurazione

1. Rapina iniziata all'esterno dei locali

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 11 delle C.G.A., l'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

2. Scippo e rapina di valori all'esterno dei locali – Garanzia portavalori

Ad integrazione l'assicurazione è prestata, limitatamente ai "valori" in genere, sino alla concorrenza di quanto indicato al punto "Somme assicurate", anche contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

3. Enti all'aperto – Enti su veicoli/containers

L'assicurazione vale,

- a) per enti all'aperto, fissi per loro uso o destinazione, fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro/anno;
- b) per enti riposti su veicoli/containers di terzi nell'ambito degli insediamenti del Contraente, fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro/anno.

4. Furto commesso con chiavi autentiche

A parziale deroga dell'art. 11 delle Condizioni generali di polizza, l'assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l'uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'assicurato, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purchè il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi. E' fatto obbligo al Contraente e/o Assicurato, pena la decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto. La presente estensione di garanzia termina alle ore 24 del terzo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

5. Guasti dei ladri

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenitori) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

6. Atti vandalici

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati, fino a concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

7. Danni in occasione di eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni di Polizza, si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

8. Furto commesso da dipendenti

A parziale deroga dell'art. 12 lett. b), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 11, delle Condizioni generali di Polizza, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

9. Colpa grave dei dipendenti

A parziale deroga dell'art. 12 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

10. Danni ai valori

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

11. Mezzi di custodia

Limitatamente alla garanzia furto, l'assicurazione relativa alla partita 2) delle "Somme assicurate", è operante alla condizione, che i valori assicurati siano riposti in mezzi di custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

12. Deroga mezzi di chiusura dei locali

Premesso che nelle ubicazioni assicurate possono trovarsi anche mezzi di chiusura dei locali non conformi a quanto previsto dall'Art. 22 delle Condizioni generali di polizza, si conviene che l'assicurazione sarà comunque operante anche in tale situazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni generali di polizza e con applicazione degli scoperti e/o franchigie di cui al successivo punto 20 delle Condizioni Particolari.

13. Archivi di documenti e registri

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto", e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

14. Assicurazione uffici

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

15. Assicurazione a primo rischio assoluto

Salvo specifica diversa indicazione, l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale. A parziale deroga dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Polizza, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

16. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però , i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente , né azione alcuna per impugnare la perizia , convenendosi che le azioni , ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che , a norma di quanto sopra , sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento , all'atto del pagamento , dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che , in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente , su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno , fermo restando quant'altro previsto dalla presente polizza , a ciascun avente diritto.

17. Effetti personali dei dipendenti

Sono compresi in garanzia gli effetti personali dei dipendenti , esclusi preziosi , oggetti di metallo prezioso e valori , con un massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro e di € 1.500,00 per più sinistri che avvengono nella stessa annualità assicurativa.

18. Reintegro automatico delle somme assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

19. Buona fede

L'omissione di dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario dello stesso e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi Dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che l'Assicurato avrà obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

20. Franchigie e/o scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro verranno applicati i seguenti scoperti e/o franchigie :

- in caso di furto con introduzione nei locali attraverso mezzi di protezione dei locali inferiori a quelli previsti dall'art. 22 delle Norme Generali di Assicurazione: scoperto 10% con il minimo di € 250,00
- in caso di rapina all'interno dei locali : scoperto 10 % con il minimo di € 250,00
- in caso di rapina e scippo di valori all'esterno dei locali : scoperto 10 % con il minimo di € 250,00
- in tutti gli altri casi : franchigia assoluta di € 250,00.

21. Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 4 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 - Foro competente
- Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 17 - Mandato dei periti
- Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

IL CONTRAENTE

.....